

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 GIUGNO 2012.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Giuliano Fedeli.

Deliberazione 12 giugno 2012, n. 49:

Criteri e condizioni per l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

Il Consiglio regionale

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Visto che l'articolo 43, comma 3, della l.r. 10/2010 prevede che per i progetti di cui agli allegati B1, B2, B3 della stessa, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree naturali protette o nei siti di importanza regionale (che includono i siti di importanza comunitaria "SIC" e le zone di protezione speciale "ZPS"), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede con deliberazione a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D della l.r. 10/2010, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;

Visto inoltre che l'allegato D alla citata l.r. 10/2010 riporta gli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione ed è articolato in quattro paragrafi: "relazione con piani e programmi"; "caratteristiche del progetto"; "localizzazione del progetto"; "caratteristiche dell'impatto";

Visto che tra i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, compresi nell'allegato B1 alla l.r. 10/2010, alla lettera a) sono incluse le "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2 comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie";

Considerato che la ricerca di risorse geotermiche, di minerali solidi e di acque termali e minerali sulla terraferma comprende molteplici attività esplorative, alcune delle quali costituite da indagini in superficie non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, per le quali può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ove rispettino specifici criteri e condizioni individuati in base agli elementi contenuti nell'allegato D alla citata l.r. 10/2010;

Ritenuto che per tali attività è ipotizzabile l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 43, comma 3, della l.r. 10/2010;

Visti gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, e recanti i criteri e le condizioni di esclusione di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità;

Visto che i criteri e le condizioni di esclusione che sono stati scelti tengono conto della natura, dimensioni e localizzazione delle attività di ricerca, nonché degli elementi tecnici contenuti nell'allegato D alla l.r. 10/2010;

Ritenuto che l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità di alcune attività di ricerca che non determinano effetti negativi significativi sull'ambiente, ove condotte nel rispetto di specifici criteri e condizioni, consente una semplificazione dell'azione amministrativa, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela e di prevenzione del danno ambientale;

Considerato quindi che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) può concentrarsi sulla valutazione di quelle attività che potenzialmente hanno ricadute significative sull'ambiente;

Dato atto che in relazione ai suddetti criteri e condizioni il settore regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale ha effettuato una specifica consultazione tecnica con i soggetti interessati;

Delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della l.r. 10/2010, i criteri e le condizioni di esclusione di alcune attività di ricerca mineraria e geotermica dall'obbligo della procedura di verifica di assoggettabilità, come risultanti dagli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Giuliano Fedeli

I SEGRETARI

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri